



COMUNE DI COLLESALVETTI
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 84 del 26/09/2025

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Organi preposti all'espletamento dei servizi
- Articolo 3 Provvedimenti di Polizia Rurale
- Articolo 4 Autorizzazioni di Polizia Rurale

Titolo II - Disciplina delle Acque e dei Canali

- Articolo 5 Utilizzo acque provenienti da acquedotto pubblico
- Articolo 6 Uso impianti di irrigazione
- Articolo 7 Pozzi per l'irrigazione
- Articolo 8 Deflusso delle acque
- Articolo 9 Manutenzione e ripulitura dei fossi

Titolo III - Strade e Terreni

- Articolo 10 Manutenzione di strade
- Articolo 11 Transito sulle strade
- Articolo 12 Manutenzione di terreni
- Articolo 13 Manutenzione di terreni incolti ai fini della prevenzione di incendi boschivi
- Articolo 14 Movimenti di terra
- Articolo 15 Lavorazione dei terreni
- Articolo 16 Divieto ai mezzi fuoristrada

Titolo IV - Fuochi

- Articolo 17 Prevenzione incendi - Divieti e Prescrizioni
- Articolo 18 Spegnimento degli incendi

Titolo V - Trattamenti Fitosanitari e Uso di Fertilizzanti

- Articolo 19 Trattamenti fitosanitari
- Articolo 20 Uso di fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti
- Articolo 21 Accumuli temporanei di materiale organico

Titolo VI - Piante

- Articolo 22 Tutela degli alberi ed abbattimento delle piante lungo le strade
- Articolo 23 Distanze per nuovi impianti di alberi
- Articolo 24 Difesa contro le malattie delle piante
- Articolo 25 Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

Articolo 26 Tagli dei boschi

Titolo VII – Animali

- Articolo 27 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione
- Articolo 28 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione non aventi carattere familiare
- Articolo 29 Nuovi recinti per animali
- Articolo 30 Depositi di foraggi e insilati
- Articolo 31 Emissione di odori molesti
- Articolo 32 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Articolo 33 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 34 Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo
- Articolo 35 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Articolo 36 Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Articolo 37 Dispositivi acustici per allontanamento volatili
- Articolo 38 Detenzione cani

Titolo VIII - Igiene e Salute Pubblica

- Articolo 39 Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica
- Articolo 40 Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

Titolo IX - Campeggio

- Articolo 41 Campeggio

Titolo X – Sanzioni e Disposizioni Finali

- Articolo 42 Organi accertatori
- Articolo 43 Sanzioni
- Articolo 44 Pagamento in misura ridotta
- Articolo 45 Sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi
- Articolo 46 Allontanamento
- Articolo 47 Sanzione accessoria della rimessa in pristino
- Articolo 48 Sanzione accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività
- Articolo 49 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
- Articolo 50 Rifiuto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di compiere una determinata attività, di sospendere una determinata attività
- Articolo 51 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Articolo 52 Entrata in vigore

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale su tutto il territorio comunale di Collesalveti posto all'esterno del perimetro dei centri abitati, come delimitato ai sensi del Codice della Strada D.Lgs.n.285/1992; alcune norme potranno avere efficacia anche nel centro abitato, in tal caso ne verrà fatta espressa menzione.
2. Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa l'attività agricola, le pratiche di gestione del suolo rurale, la salvaguardia ambientale e la vita sociale delle campagne.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 2

Organi preposti all'espletamento dei servizi

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P.
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia rurale, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo ritenute necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Articolo 3

Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle Ordinanze per i poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del TUEL.
2. Fuori da questi casi, le Ordinanze in materia di polizia Rurale sono adottate dal Responsabile della Polizia Municipale o dal Responsabile del Servizio di volta in volta specificamente competente per materia.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le Ordinanze in particolare devono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'indicazione dell'autorità cui rivolgersi per l'impugnazione.

Articolo 4

Autorizzazioni di Polizia Rurale

1. I provvedimenti, la cui emissione è prevista in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto ed alle seguenti condizioni:
 - a. il soggetto richiedente deve essere titolare del diritto che lo legittima all'utilizzazione del fondo;

- b. il titolo è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. il titolare di cui al punto a) è tenuto a sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, per i danni, le molestie e le spese che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, dall'esercizio totale o parziale dell'attività svolta a seguito del rilascio del titolo autorizzativo.
 - d. il titolo autorizzativo è rilasciato con riserva di sospendere o revocare il titolo stesso qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.
2. Gli stessi principi si applicano in caso di attività soggetta a denuncia di inizio attività o comunicazione.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

Articolo 5

Utilizzo acque provenienti da acquedotto

1. L'Autorità Comunale, dandone informazione, può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico sia nei territori rurali che urbani.
2. È comunque vietato l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per usi diversi da quello strettamente domestico.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività.

Articolo 6

Uso di impianti di irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare impianti di irrigazione per quelle colture che riterranno opportuno, purché abbiano ottenuto la relativa concessione di adduzione nei casi in cui sia necessaria. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada.
2. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare l'acqua per eventuali irrigazioni dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.
3. Il prelievo di acqua da fiumi, canali, torrenti, ecc. mediante l'utilizzo di appositi impianti, deve essere autorizzato dagli organi competenti e comunque dovrà essere destinato esclusivamente all'irrigazione di colture.
4. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche a cielo aperto, con arginature di qualsiasi altezza o interrate), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.
5. Il proprietario o detentore del terreno sul quale sono presenti vasche per l'irrigazione, laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, deve aver cura che le stesse siano messe in sicurezza e segnalate.
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

Articolo 7

Pozzi per l'irrigazione

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente ed avere le sponde munite di parapetto di altezza minima di mt.1,00, con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

Articolo 8

Deflusso delle acque

1. Salvo i casi in cui l'attività sia autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni, tubature di adduzione e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori autorizzati
2. È proibito in ogni caso danneggiare e/o contaminare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
3. È vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane pubbliche o destinate ad uso pubblico, o imbrattarle.
4. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. E' vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, naspi, tubi in gomma o sistemi simili.
5. In caso di depurazioni in area agricola, il titolare dello scarico deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

Articolo 9

Manutenzione e ripulitura dei fossi

1. I cigli e i fossi di scolo situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, essere mantenuti ricavati, sgombri da detriti e ripuliti dalla vegetazione in modo che la sezione di scorrimento delle acque sia garantita in ogni periodo dell'anno.
2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi situati nei terreni privati, la cui omessa pulitura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al comma precedente.
3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
4. I frontisti dei fossi di scolo sono tenuti a proprie spese a provvedere periodicamente alla potatura delle piante di alto fusto e della vegetazione di sponda, previo ottenimento, nei casi in cui sia previsto, del nulla osta dell'autorità competente in materia di abbattimento.
5. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.
6. I fossi e le canalizzazioni di guardia a monte dei terrazzamenti e delle strade, presenti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso possibilmente trasversale alla pendenza del terreno, e comunque con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi e canalizzazioni devono essere mantenuti efficienti.
7. Al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, l'Ente competente può ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse o delle canalizzazioni campestri di scolo.
8. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona o per la necessità di potenziare la sicurezza idraulica; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

9. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

TITOLO III - STRADE E TERRENI

Articolo 10

Manutenzione di strade

1. Le strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei proprietari o dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche nelle canalizzazioni esistenti per le quali ne deve essere garantita la funzionalità fino alla confluenza nei collettori principali. Le acque provenienti dalle suddette strade per nessun motivo devono confluire sulla viabilità o su aree pubbliche.
2. I proprietari sono obbligati ad aprire, almeno su uno dei due lati, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente liberi.
3. In corrispondenza degli incroci delle suddette strade con la viabilità pubblica, devono essere messi in atto dai proprietari appositi accorgimenti per impedire afflusso di detriti sulle aree pubbliche.
4. Per le finalità del presente Regolamento le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate a quelle comunali.
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

Articolo 11

Transito sulle strade

1. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico è vietato:
 - a. il transito con trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b. il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

Articolo 12

Manutenzione di terreni

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo ed in particolare di innesco di incendi.
3. I proprietari dei terreni confinanti con le strade durante le operazioni manutentive (ad esempio sfalcio dell'erba, potatura delle piante, ecc.) dovranno impedire la caduta di residui di erba, rami, terra o altro materiale sulla strada stessa e nelle canalette laterali di scolo delle acque meteoriche. In caso di caduta, i predetti materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo alla raccolta, allontanamento e corretto smaltimento, nonché alla pulizia del piano stradale e delle fosse.
4. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi ed insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle colture agrarie tutte le tecniche fitosanitarie necessarie al fine di evitare situazioni deleterie e pericolose.
5. È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori di terreni e di giardini incolti, che si trovino fuori

dal centro abitato e che ricadono ad una distanza inferiore a metri 30 da civili abitazioni od altri fabbricati od aree destinate ad attività commerciali, ricreative, artigianali e industriali, di procedere alla pulitura dei suddetti terreni in solido con i proprietari, mantenendoli costantemente in condizioni decorose mediante falciatura o aratura o fresatura, da effettuarsi almeno tre volte all'anno.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

Articolo 13

Manutenzione di terreni incolti ai fini della prevenzione di incendi boschivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, di colture arboree, di scarpate stradali, autostradali e/o ferroviarie in stato di abbandono (ovvero soggette a incuria e negligenza per mancanza di cure colturali di ordinaria manutenzione a carico della vegetazione presente), hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:
 - a) lavorazioni andanti o sfalci atti ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
 - b) mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;
 - c) eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta;

Articolo 14

Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia edilizia e urbanistica.
2. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (pantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.
3. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada stessa e nelle canalette laterali di terra o altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, alla nuova profilatura degli argini e delle fosse stradali.
4. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo autorizzativo secondo la normativa edilizia e urbanistica vigente, per l'ottenimento della quale dovranno essere presentati i relativi progetti per la sistemazione del suolo, per la pantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.
5. I residui delle potature o altro materiale non può essere depositato, neppure temporaneamente, all'interno degli scoli delle acque del reticolo né negli alvei dei torrenti
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

Articolo 15

Lavorazioni dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e cippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.
2. Le lavorazioni su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.
3. Durante l'esecuzione di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di

rispetto non lavorata, non inferiore a metri 1,5 dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.

4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate dal Comune di Collesalveti, in ottemperanza alle vigenti normative edilizie e urbanistiche.
5. È sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascicatura" se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" da rimuovere a lavoro concluso.
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere/sospendere una determinata attività

Articolo 16

Divieto ai mezzi fuoristrada

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa regionale vigente, è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune.
2. I sentieri (o mulattiera o tratturo), nonché le strade o piste forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerate percorsi fuori strada.
3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza
4. Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere una determinata attività

TITOLO IV - FUOCHI

Articolo 17

Prevenzione incendi – Divieti e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa regionale.

Inoltre:

- a. le operazioni di abbruciamento devono essere comunicate almeno 2 giorni prima dell'intervento all'ufficio di Polizia Locale utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione e dal Comune che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza;
 - b. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento delle braci;
 - c. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - d. l'abbruciamento deve comunque essere effettuato:
 - e. dal 1° Novembre al 30 Aprile: dall'alba fino alle ore 12,00;
 - f. dal 1° Maggio al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 30 Ottobre: dall'alba fino alle ore 10,00
 - g. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 20 metri di larghezza;
 - h. se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, oppure la colonna del fumo stesso non fosse perfettamente verticale, è fatto obbligo di spegnerlo;
2. È comunque VIETATO:

- a. procedere all'accensione di fuochi nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti Autorità;
 - b. bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, nell'alveo e nelle sponde interne di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale;
 - c. accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 100 da luoghi su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;
 - d. dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.
 - e. dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
 - f. appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
3. È comunque sempre vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi accensione di fuoco all'aperto per la distruzione dei materiali di risulta delle operazioni agricole, durante i periodi dichiarati di "Rischio" o "Alta operatività" dalla competente Autorità;
4. Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità i proprietari di terreni ubicati in "aree di interfaccia bosco-vegetazione" dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno, alla ripulitura di una fascia di terreno di larghezza minima di 15 metri lungo i confini delle zone di transizione tra bosco e coltivazioni agrarie, quali seminativi, oliveti e vigneti, nelle zone di transizione tra bosco e incolti, nelle zone di transizione tra bosco e pascoli, e nelle zone di transizione tra alberi da frutto coltivati e bosco circostante, mediante l'eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant'altro possa favorire l'innescò e la propagazione del fuoco.
5. Allo stesso modo i proprietari di terreni ubicati in "zone di interfaccia urbano-foresta" dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno, alla ripulitura di una fascia di terreno di ampiezza minima stabilita come segue:
 - a. 30 metri per i fabbricati isolati a stretto contatto con l'ambiente agro-forestale;
 - b. 50 metri in presenza di insediamenti raggruppati tra loro, compresi i campeggi ed i parcheggi;
6. I proprietari di oliveti e di coltivi ubicati in "aree di interfaccia bosco-vegetazione" dovranno procedere entro il termine perentorio del 10 Giugno di ogni anno, alla ripulitura delle relative aree mediante l'eliminazione della vegetazione arbustiva e infestante in genere, erba secca e quant'altro possa favorire l'innescò e la propagazione del fuoco.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di compiere o sospendere una determinata attività.

Articolo 18

Spegnimento degli incendi

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente, al fine di spegnere o prevenire incendi nessuno può impedire, agli organi competenti l'uso dell'acqua contenuta nelle proprie vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.
2. È sempre consentito al Sistema Regionale Antincendi Boschivi l'uso del Fuoco "Prescritto, tattico e Controfuoco" durante le operazioni di prevenzione e spegnimento.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività

TITOLO V - TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO DI FERTILIZZANTI

Articolo 19

Trattamenti fitosanitari

1. Per i prodotti fitosanitari ad azione diserbante, essiccante o geodisinfestante, si deve seguire scrupolosamente la normativa vigente. I prodotti devono essere usati in assenza di vento.
2. Allo scopo di controllare l'effetto "deriva", i macchinari atti alla distribuzione devono essere idonei e oggetto di manutenzioni ordinarie effettuate da personale competente dotati di specifiche attrezzature di controllo. (Taratura degli ugelli, pressione pompa irroratrice).
3. È vietato l'uso dei prodotti di cui all'art.1 classificati (T+, T, XN, XI) entro una fascia di metri 30 da civili abitazioni, fabbricati destinati ad attività lavorative in genere, allevamenti bradi, semibradi e a stabulazione fissa. Inoltre nella successiva fascia di metri 150, la distribuzione è soggetta alla prescrizione prevista dal comma 4 art.6 della L.R. 36/99: *"l'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministro della Sanità e precisata in etichetta"*.

L'area deve essere altresì segnalata con cartelli di colore giallo, di forma triangolare, in numero tale da risultare visibili l'uno dall'altro, con la scritta: ATTENZIONE, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI IN CORSO.

Sono esclusi dall'obbligo di questa prescrizione coloro che:

- a) sono dotati di apparecchiature con dispositivo antideriva e detta dotazione deve essere dimostrata con documentazione valida da inoltrare all'ufficio comunale competente nel mese di Dicembre antecedente l'anno di impiego o quando intervengano variazioni della tipologia del macchinario;
 - b) distribuiscano prodotti di cui all'art.1 su colture in atto orticole, floricole, cerealicole ed industriali di pieno campo, tramite apparecchiatura munita di barre di irroramento poste ad altezza massima dal terreno pari a metri 1.
4. È vietato l'uso dei prodotti di cui all'art.1 per una fascia di metri 30 da sorgenti idriche superficiali, riprese d'acqua per usi agricoli, arginature artificiali e naturali di torrenti e laghetti adibiti al servizio antincendio boschivo.
 5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività.

Articolo 20

Uso di fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere una determinata attività.

Articolo 21

Accumuli temporanei di materiali organici

1. Gli accumuli di materiale organico devono essere realizzati all'aperto e solo fuori dal centro abitato, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti

bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati così da ridurre al minimo le esalazioni, non devono creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire comunque, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Nell'accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza di 50 metri rispetto:
 - a) ad abitazioni;
 - b) a strade e confini di proprietà;
 - c) a corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività

TITOLO VI - PIANTE

Articolo 22

Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade

1. Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica che sono oggetto di tutela, è vietato procedere alla modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dagli Enti competenti.
2. È vietato procedere all'abbattimento di qualsiasi alberatura, fatta eccezione per quelle da frutto, in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale.
3. Al fine di non ostacolare la percorrenza, i proprietari dei terreni confinanti con strade e piazze pubbliche nonché di pubblico passaggio, devono mantenere adeguatamente rifilata la vegetazione arborea ed arbustiva in modo che la stessa non sporga sull'area pubblica o di uso pubblico, nonché provvedere alla rimozione delle radici che possono creare pericolo per la circolazione stradale.
4. Quando si devono abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il lavoro deve essere effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri. Resta il fatto che, in caso di caduta dei materiali di risulta sul piano stradale e/o nelle fosse di scolo delle acque meteoriche, detti residui dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo alla raccolta, allontanamento e corretto smaltimento.
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere o sospendere una determinata attività.

Articolo 23

Distanze per nuovi impianti di alberi

1. Per la piantagione di alberi dovranno osservarsi le seguenti norme oltre quelle inserite all'interno del Regolamento Edilizio Comunale vigente:
 - a) per quanto riguarda le piantumazioni a filare unico o pioppete, da porsi lungo gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe di canali, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque) dagli stessi;
 - b) per quanto riguarda le piantumazioni lungo le strade dovranno essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada a seconda della classificazione delle stesse.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

Articolo 24

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la

lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Articolo 25

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. È fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, di denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività.

Articolo 26

Tagli dei boschi

1. Le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dalla competente autorità individuata nel Regolamento forestale della Regione Toscana.
2. È sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascico" sia a mano che meccanico se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" o teleferiche aeree da rimuovere a lavoro concluso.
3. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività

TITOLO VII – ANIMALI

Articolo 27

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione

1. Per piccoli allevamenti di tipo familiare si intende l'attività di allevamento finalizzata al solo consumo della famiglia e non destinata alla vendita (polli, conigli, uccelli, cani, ecc.).
2. I ricoveri destinati a piccoli allevamenti familiari, compresi i recinti, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere realizzati o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni favorendone il corretto collettamento e stoccaggio;
 - c) garantire frequenti pulizie comunque sufficienti per contenere odori e ristagni;
 - d) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali come da normativa vigente.
3. I ricoveri di cui sopra e le loro pertinenze devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà, fatte comunque salve le norme urbanistiche ed edilizie vigenti quando più restrittive e, comunque, evitando molestie derivanti da odori e insetti:
 - a) 15 metri dagli edifici di terzi;
 - b) 5 metri dalle strade;
 - c) 5 metri dai confini di proprietà.
4. Il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.
5. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi; fatte salve le norme urbanistiche ed edilizie e le norme igienico-sanitarie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta liquami devono distare almeno 30 metri dalle case di

abitazione e dai confini delle proprietà.

6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

Articolo 28

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad allevamenti di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento delle diverse specie animali devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e dalle normative nazionali e regionali vigenti, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19/03/1956, n.303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.Lgs. 30/12/1992, nn.533 e 534; D.P.R. 24/05/1988 n.233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26/03/2001, n.146; D.Lgs. 01/09/1998, n.331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 09/11/2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale.
2. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19/03/1956 n. 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
5. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta all'acquisizione del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (Servizio Edilizia Privata) che la rilascia previo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente per quanto attiene le azioni e/o interventi da effettuare in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffusive delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.
6. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di sospendere una determinata attività.

Articolo 29

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti potranno essere consentiti solo se tali necessità saranno opportunamente documentate e certificate. Essi dovranno essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio nonché del vigente strumento urbanistico e dalle normative regionali e nazionali vigenti.
2. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi; l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
3. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 30

Depositi di foraggi e insilati

1. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 31

Emissione di odori molesti

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

Articolo 32

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali e a segnalare ogni caso sospetto.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività.

Articolo 33

Protezione della fauna selvatica

1. È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.
2. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli che contribuiscono alla distruzione degli insetti nocivi, è vietato compromettere o molestare la nidificazione degli uccelli stessi.
3. È fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione.
4. È ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverossia tra il 15 Settembre e il 15 Febbraio di ogni anno, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

Articolo 34

Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
3. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.
4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di sospendere o di compiere una determinata attività.

Articolo 35

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trovi nei propri fondi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, e, comunque, deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché li possa ricondurre presso la sua proprietà, o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. La proprietà può divenire del ritrovatore, se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli art. 923 e seguenti del Codice Civile. Il ritrovatore può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistare la proprietà.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori di compiere una determinata attività.

Articolo 36

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. La circolazione di animali condotti al pascolo è consentita preferibilmente su strade locali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Nel percorrere le strade i conduttori di armenti o greggi o moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde poter impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni e pericoli per le persone e/o danneggiamento a cose. Essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale ed evitare che gli animali rechino molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
4. I detentori di animali da cortile devono evitare che gli stessi vaghino liberamente nelle aree e nelle strade pubbliche.
5. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, a cura dei proprietari degli animali, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale, dalle deiezioni.
6. Tutto quanto previsto ai precedenti commi vale anche per il transito dei cavalli con o senza cavaliere in sella.
7. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

Articolo 37

Dispositivi acustici per allontanamento volatili

1. L'uso di dispositivi acustici per l'allontanamento dei volatili a salvaguardia del raccolto o dei frutti pendenti nelle aree agricole coltivate dovrà essere preventivamente autorizzato. Il richiedente dovrà allegare una valutazione delle emissioni, sottoscritta da tecnico competente, in base alla pressione sonora emessa dalla macchina e certificata dalla casa costruttrice, con possibilità di deroga ai limiti per dispositivi con funzionamento limitato dalle ore 07.00 alle ore 22.00 con cadenza di sparo non minore di 6 minuti e ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, di sospendere o compiere una determinata attività.

Articolo 38

Detenzione cani

1. Per la detenzione dei cani all'interno dei centri abitati si rimanda al "Regolamento per la tutela degli animali" ed al "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Collesalveti
2. Tutte le recinzioni e i cancelli delimitanti i resedi dovranno essere realizzati in modo da impedire la possibilità all'animale di affacciarsi su proprietà pubbliche o private per la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
3. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00, confinare gli animali in ambiente chiuso e comunque nel rispetto della legislazione nazionale e regionale

vigente, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.

4. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.
5. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

TITOLO VIII - IGIENE E SALUTE PUBBLICA

Articolo 39

Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile proliferazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro e la pulizia: in particolare dovrà essere impedita la nidificazione di piccioni e corvi in generale all'interno di ruderi, sottotetti, soffitte, cavedi, ecc.;
2. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.
3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti e temporanei che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduttiva.
4. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

Articolo 40

Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, le deiezioni degli animali in luoghi pubblici o privati di uso pubblico dovranno essere immediatamente rimosse dal proprietario o dal detentore dell'animale stesso.
2. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività.

TITOLO IX - CAMPEGGIO

Articolo 41

Campeggio

1. In mancanza di specifiche aree attrezzate destinate al campeggio nel territorio la sosta di carovane di veicoli non è comunque consentita né in aree pubbliche, né in quelle private.
2. È considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi attigui al veicolo, anche estemporanei, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine nonché di scarichi liquidi.
3. In tutte le aree pubbliche del territorio del Comune è vietata permanentemente la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio ed effettuata con caravan, autocaravan o veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il

pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili. Sono consentite soste per periodi brevi ed in ogni caso inferiori alle 24 ore; allo spirare di tale termine gli organi di polizia possono far rimuovere gli accampamenti.

4. Il divieto non si applica ai caravan ed autocaravan o veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, nell'area specificatamente individuata limitatamente al periodo autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari.
5. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono essere attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte.
6. Si qualifica altresì come campeggio vietato qualsiasi forma di stazionamento sul territorio comunale di veicoli ad uso abitativo nella disponibilità degli esercenti le diverse forme di spettacolo viaggiante fuori dai luoghi e/o oltre i tempi concessi in relazione alle attività da svolgere nel territorio.
7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L.18/04/2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata
8. L'amministrazione potrà imporre, comunque, la rimozione delle attrezzature, delle strutture e dei veicoli mediante cui è stato eseguito il campeggio abusivo attraverso specifica ordinanza comunale.

TITOLO X – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Organi accertatori

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione delle norme del presente Regolamento è competente in via prioritaria la Polizia Locale
2. Sono altresì competenti a norma dell'articolo 13 della Legge n.689/1981 gli altri soggetti che rivestono la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.

Articolo 43

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Qualora lo stesso fatto sia previsto e punito anche da una disposizione di legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima norma contemplata.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal Regolamento sia previsto anche da una disposizione penale, si applica la disposizione penale.

Articolo 44

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione previsto all'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n.689/1981.

Articolo 45

Sanzioni amministrative e provvedimenti amministrativi

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della Legge n.689/1981, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro finalizzato alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.
2. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia delle cose sequestrate.
3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse ovvero di sicurezza urbana e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività svolta senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

Articolo 46

Allontanamento

1. È consentito agli organi di vigilanza procedere all'allontanamento dei trasgressori delle norme del presente Regolamento dal luogo in cui è stata commessa la violazione qualora la permanenza degli stessi possa far continuare l'illecito.

Articolo 47

Sanzione accessoria della rimessa in pristino

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata attuabilità o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio competente che avvia le procedure conseguenti.

Articolo 48

Sanzione accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di compiere l'attività richiesta, la cui omissione ha portato alla violazione delle norme del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente Regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

Articolo 49

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di sospendere l'attività che ha portato alla violazione delle norme del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente Regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento.

Articolo 50

Rifiuto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di compiere una determinata attività, di sospendere una determinata attività

1. Qualora il trasgressore rifiuti il ripristino dello stato dei luoghi, il compimento di una determinata attività, la sospensione di una determinata attività nei termini previsti nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.43.
2. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Articolo 51

Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri Regolamenti comunali e/o Ordinanze sindacali.

Articolo 52

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente Regolamento di Polizia Rurale nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.